

DETERMINA N. 21 DEL 13/4/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RELATORE ROBERTO CAVALLO-CONVEGNO “IN EQUILIBRIO TRA BIODIVERSITA’ E AGRICOLTURA” DEL 21/4/2022– CIG ZE235FAEB1.

Il Responsabile del procedimento

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Fanchini Veronica;

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017 e successive modifiche, contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto la determina n. 423 del 16/12/2021 del Comune di Gandino nella quale si impegna a erogare € 5.000,00 a favore del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi per la realizzazione di un convegno internazionale dedicato alla biodiversità con particolare riferimento agli anfibi;

Considerata la necessità di organizzare un convegno online in data 21/4/2022 dal titolo “In equilibrio tra biodiversità e agricoltura”;

Considerato che per la figura da coinvolgere in qualità di relatore è stata individuata nel dottore in agraria Roberto Cavallo , consulente ed autore di libri sui temi ambientali e naturalistici;

Valutato che il Dottor Roberto Cavallo è il soggetto idoneo a realizzare il seminario sopra citato e che è socio fondatore dell’associazione A.I.C.A. ;

Visto il preventivo fornito dall’associazione A.I.C.A. (prot. n. 165/2022) che prevede un compenso pari a 750,00€ + IVA;

Ritenuto il suddetto preventivo congruo per l’approvvigionamento di cui si necessita e pertanto utile a soddisfare l’interesse a cui è sotteso;

Ritenuto che la spesa possa essere assunta senza procedere ad ulteriori verifiche o analisi di mercato;

Ricordato che il servizio di cui trattasi è eseguibile mediante affidamento diretto, ai sensi e, per gli effetti, dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Tenuto conto che il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 all’art. 36, c. 2, lett. a) nel disciplinare le modalità di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, prevede la possibilità di affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000,00€;

Vista la Legge n. 55/2019 di conversione del dl n. 32/2019 “Sblocca cantieri” (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il ri-lancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140/2019, e rilevato che, per quanto concerne, i contratti, fino alla soglia prevista di 40.000,00€, è mantenuta la

possibilità di procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, in particolare, preso atto di quanto, ivi previsto, al punto 4.1.3 recante “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o, atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti pubblici”, e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j;

Dato atto che, per quanto concerne il contratto tra le parti, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00€, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 50/2016, il contratto è stipulato “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”, ai sensi dell’articolo 1326 del Codice civile;

Determina

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di approvare la spesa di € 750,00 +IVA a favore dell’associazione internazionale comunicazione ambientale con sede ad Alba ;
2. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società/Soggetto affidatario della fornitura/servizio, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all’art. 32 co. 14 del codice applicabile per il caso di specie;
3. di dare, inoltre, atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ed a presentazione di regolare fattura elettronica;
4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e dell’art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
5. di dare, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e all’indicazione in fattura del **CIG ZE235FAEB1**;
6. Di pubblicare il presente atto sul sito del Gal Valle Seriana e Laghi Bergamaschi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Veronica Fanchini

